



Comune di Ponte Nizza

PROVINCIA DI PV

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.7

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.

L'anno **duemilaventidue** addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore **diciotto** e minuti **trentacinque** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Pernigotti Celestino - Sindaco	Sì
2. Dedomenici Antonio - Consigliere	Sì
3. Mogni Davide - Consigliere	Sì
4. Nevioni Claudio - Consigliere	Sì
5. Tarditi Alberto - Consigliere	Sì
6. Risi Ovidio - Consigliere	Sì
7. Lucchelli Matteo - Consigliere	Sì
8. Bianchini Luciano - Consigliere	Sì
9. Daglia Giuseppe - Consigliere	Sì
10. Domenichetti Simone - Consigliere	Sì
11. Trovata Mattia Francesco - Consigliere	No Giust.
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Bellomo Daniele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Pernigotti Celestino** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per l'anno 1998), che ha delegato il governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto l'istituzione di un'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che ha introdotto l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), che ha provveduto a sospendere le disposizioni dettate dal summenzionato decreto legislativo 360/98, nonché le successive sospensioni introdotte dalle leggi finanziarie degli anni seguenti al 2003;

VISTO l'art. 1, commi 142, 143 e 144 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha eliminato gli effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie e ha introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

CONSIDERATO che le suddette modifiche hanno disposto che i comuni devono disciplinare l'entrata da qua con apposito regolamento;

RILEVATO che la normativa istitutiva dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. stabiliva che l'aliquota massima da adottare non poteva eccedere la misura complessiva dello 0,5 per cento, da deliberare all'interno di un triennio e, per ogni anno, l'incremento dell'aliquota non doveva superare lo 0,2 per cento annuo;

PRESO ATTO che la modifica normativa sopra richiamata ha successivamente introdotto la possibilità ai comuni di elevare la misura massima del tributo in oggetto allo 0,8 per cento;

CONSIDERATO che il legislatore aveva introdotto un nuovo vincolo con il dettato dell'art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, confermato dall'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 che aveva posto il divieto agli enti locali di incrementare le proprie entrate tributarie ad esclusione della T.A.R.S.U., per il triennio 2009-2011, e comunque fino all'attuazione del federalismo fiscale;

PRESO ATTO che con D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" si è dato avvio al processo di attuazione del federalismo fiscale;

VALUTATO che in base alla normativa vigente è possibile applicare un'aliquota relativa all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura massima dello 0,8%, senza alcun particolare vincolo;

RILEVATO altresì che il legislatore ha comunque previsto la possibilità di adottare un'articolazione tariffaria in conformità con gli scaglioni di reddito previsti per l'applicazione dell'I.R.P.E.F., in alternativa all'aliquota unica;

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 360/98, può comunque essere stabilita una soglia di esenzione quando sono presenti specifici requisiti reddituali;

PRESO ATTO che la predetta soglia di esenzione è da intendersi come *"limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta"* e, pertanto, *"nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo"*;

CONSIDERATO che ad opera dell'art. 1, comma 2, della Legge 30 dicembre 2021, n.234 (Legge di bilancio 2022-2024) sono stati revisionati gli scaglioni dell'IRPEF come segue:

- da 0 a 15.000 €,
- oltre € 15.001 fino ad € 28.000,
- oltre € 28.000 fino ad € 50.000,
- oltre € 50.000;

RILEVATO che il Comune di PONTE NIZZA ha adottato l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con delibera di consiglio comunale n. 2 del 19.03.2007, in vigore dal 2007;

PRESO ATTO degli scaglioni IRPEF sopra riportati, si ritiene opportuno applicare le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF al fine di realizzare una migliore equità fiscale:

- da 0 a 15.000 € → 0.30 %
- oltre € 15.001 fino ad € 28.000 → 0.40 %
- oltre € 28.000 fino ad € 50.000 → 0.50 %
- oltre € 50.000 € → 0.60 %

RILEVATO che è pertanto necessario modificare il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto di quanto sopra evidenziato;

VISTA la bozza che riporta il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, redatto secondo le indicazioni sopra evidenziate, allegato alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che, ai fini dell'efficacia della delibera relativa all'addizionale comunale all'IRPEF è necessario il suo inserimento nell'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 20 dicembre dell'anno di riferimento della delibera;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'addizionale comunale all'IRPEF ed alle altre norme vigenti e compatibili, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTA la bozza del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, che avrà efficacia dal 01/01/2022, se correttamente inserito nel Portale del MEF in conformità alle norme vigenti;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTA la relazione del responsabile del servizio;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare la misura dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche da applicare per l'anno 2022 come specificato in premessa;
3. di modificare il regolamento che disciplina l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche che si allega alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che le disposizioni in ordine all'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed al suo regolamento entreranno in vigore a far data dal 01/01/2022;

Infine il Consiglio Comunale stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione resa nelle forme stabilite dallo Statuto:

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI PONTE NIZZA

PROVINCIA DI PAVIA

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Ponte Nizza, lì 30.03.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Mogni Claudia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Ponte Nizza, lì 30.03.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Bellomo Daniele

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Pernigotti Celestino

Il Segretario Comunale
Bellomo Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 54 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/04/2022 al 20/04/2022 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Ponte Nizza, lì 05/04/2022

Il Segretario Comunale
Bellomo Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 30-mar-2022

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Ponte Nizza, lì 30-mar-2022

Il Segretario Comunale
Bellomo Daniele